



# Comune di Albenga

**Servizio Protezione Civile**

**Piano Comunale di Protezione Civile  
Redazione Febbraio 2014**

*Redazione:*



**Dott. Alberto Ventura, Arch. D.I.M.A. Graziella Vallone  
Vicolo Torrazza, 2 – 28040 OLEGGIO CASTELLO (NO)  
Tel. e fax 0322/47012  
e-mail [protezione.civile@ecovema.com](mailto:protezione.civile@ecovema.com)**

## Tabella revisioni e aggiornamenti

REVISIONE N.	DATA	DESCRIZIONE
01	Novembre 2006	Prima edizione definitiva
02	Novembre 2007	Aggiornamento all'edizione definitiva
03	Gennaio 2010	Aggiornamento all'edizione definitiva
04	Settembre 2012	Aggiornamento all'edizione definitiva
05	Febbraio 2014	Aggiornamento sostanziale

## INDICE GENERALE

	Tabella revisione e aggiornamenti	2
	Indice	3
	Introduzione	6
<b>Capitolo 1</b>	<b>PROGRAMMA DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI Analisi e dati territoriali</b>	1
1	Inquadramento Generale	3
1.1	Ubicazione e Caratteristiche Generali	3
1.2	Caratteristiche Climatiche	5
1.3	Caratteristiche Geoidromorfologiche	16
1.5	Popolazione	31
1.6	Viabilità e Opere Infrastrutturali di rilievo	33
<b>Capitolo 2</b>	<b>PROGRAMMA DI PREVISIONE E PREVENZIONE I Rischi</b>	1
2.1	Premessa - Censimento dei rischi	3
2.1.1	Rischio Idrogeologico ed Idraulico	4
2.1.2	Rischio eventi meteorologici eccezionali	17
2.1.3	Rischio Emergenza idrica	23
2.1.4	Rischio Sismico	35
2.1.5	Rischio Incendi Boschivi e di interfaccia	44
2.1.6	Rischio per incidenti a vie e sistemi di trasporto	69
2.1.6.1	Rischio Trasporto merci pericolose	71
2.1.6.2	Rischio sversamenti di inquinanti in mare	86
2.1.7	Rischio Chimico-Industriale (tecnologico)	89
2.1.8	Rischio Nucleare	99
2.1.9	Rischio black-out	107
<b>Capitolo 3</b>	<b>PROGRAMMA DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI Bersagli e Risorse</b>	1
3.1	Edifici scolastici	3
3.2	Edifici strategici	4
3.3	Strutture sanitarie e socio-assistenziali	5
3.4	Strutture ricettive	6
3.5	Imprese di fiducia presenti sul territorio	9
3.6	Risorse	10
3.6.1	Volontariato	10
3.6.2	Attrezzature disponibili	10
3.6.3	Risorse idriche	11

	3.7	Aree di emergenza	12
	3.7.1	Aree di emergenza per il rischio sismico	22
<b>Capitolo 4</b>		<b>PROGRAMMA DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI Attori e competenze</b>	1
	4.1	Classificazione degli eventi e delle competenze	3
	4.2	Descrizione delle competenze	4
	4.2.1	Il Comune	4
	4.2.2	La Provincia	5
	4.2.3	La Prefettura/UTG	6
	4.2.4	La Regione	7
	4.2.5	Il Volontariato	7
	4.2.6	Il Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione civile	8
	4.2.7	Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	8
	4.2.8	Le Forze Armate	9
	4.2.9	Le Forze dell'Ordine	9
	4.2.10	Il Corpo Forestale dello Stato	10
	4.2.11	La Capitaneria di Porto	10
	4.2.12	Il Sistema Sanitario: il Servizio 118 – La Azienda Sanitaria Locale (ASL)	10
<b>Capitolo 5</b>		<b>PIANO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE Modello di Intervento e Procedure</b>	1
	5.1	Lineamenti di pianificazione	3
	5.2	Il Sistema di Comando e Controllo – Organizzazione generale	7
	5.3	Strutture operative - Assegnazioni del Modello d'intervento	8
	5.4	I Centri Operativi Misti (COM)	12
		<b>Ruoli e compiti del sistema di Comando e Controllo – Procedure Operative</b>	14
	5.5	Procedure Operative e relativi allegati (Premessa)	15
	5.6	Procedure e attività in condizioni di ordinarietà	15
	5.7	Descrizione generale delle principali attività operative	17
	5.8	Procedure Operative specifiche per tipologia di rischio	22
	5.8.1	Procedure per il rischio idrogeologico ed idraulico - Esondazione Fiume Centa	23
	5.8.1.1	Fase di Vigilanza	24
	5.8.1.2	Fase di Preallarme	24
	5.8.1.3	Fase di Allarme	26
	5.8.1.4	Attività Operativa	26
	5.8.2	L'azione di soccorso	27

5.8.3	Altri rischi – Procedure generali	30
5.8.4	Procedure per il rischio trasporto merci pericolose (rilascio sostanze nocive o radioattive/nucleari)	33
5.8.5	Procedure per il rischio Chimico - industriale (tecnologico)	34
5.8.6	Procedure per il rischio incendio boschivo e di interfaccia	37
5.8.7	Procedure per il rischio sismico	40
5.8.8	Procedure per il rischio black-out	47
5.8.9	Procedure per il rischio siccità (crisi idrica)	48
5.9	Reperibilità	49
5.10	Aree di emergenza	49
5.10.1	Aree di emergenza per il rischio sismico	49
5.11	Rubrica Operativa	50

## ALLEGATI

	<a href="#">Elenco allegati</a>
	<a href="#">Bibliografia e Legislazione</a>
	<a href="#">Glossario</a>

## Introduzione

Il concetto di Protezione civile si è trasformato velocemente nell'ultimo decennio: semplificando, si è passati da una visione di Protezione civile come "soccorso" a quella di un'attività integrata che parte dalla "previsione e prevenzione" per "minimizzare i rischi" e permettere un'efficiente "gestione dell'emergenza".

Questi mutamenti si rispecchiano anche nella legislazione di riferimento che, da un lato, ha funzionato da traino alla trasformazione stessa, dall'altro, è stata una conseguenza di un cambiamento socio-culturale.

Un primo cambiamento è stato introdotto dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 che ha rappresentato un momento decisivo nello sviluppo della moderna concezione di protezione civile, soprattutto perché include a pieno titolo nell'ambito delle sue attività, quelle relative alla previsione e prevenzione delle calamità. Questa legge ha infine il merito di definire i rischi, suddividendoli in livelli non in base alla tipologia dell'evento, ma all'intensità e alle forze chiamate ad intervenire.

L'articolo 2, infatti, identifica tre livelli di rischio cui sono associati anche diversi livelli di competenza:

- **Eventi di Livello A):** "Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria" (Art. 2, comma 1, lettera a, L. 225/92) . In questo caso l'unità di riferimento è l'amministrazione comunale. L'evento è gestibile con le risorse in forza al comune e il Sindaco coordina le operazioni, sia come capo dell'amministrazione, sia come autorità comunale di protezione civile.
- **Eventi di Livello B):** "Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria" (Art. 2, comma 1, lettera b, L. 225/92). Questi eventi non possono essere fronteggiati con le ordinarie disponibilità locali e la legislazione nazionale ne conferisce la competenza alle Regioni<sup>1</sup>.
- **Eventi di Livello C):** "Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari" (Art. 2, comma 1, lettera c, L. 225/92).

Queste indicazioni legislative non devono essere considerate rigide: si tratta di una classificazione a grandi linee volta ad individuare una tipologia di evento per facilitarne la comprensione e la gestione.

Tale classificazione è, poi, sequenziale, nel senso che, nella naturale evoluzione di un evento, si passerà dal Livello A), a quello B), ed infine al Livello C), con una progressiva attivazione

---

<sup>1</sup> Ma, come evidenziato più avanti la Legge Regionale delega queste competenze alle Province, rendendo necessaria una gestione coordinata degli interventi di emergenza e soccorso a livello provinciale, per permettere l'adeguato apporto di uomini, mezzi e organizzazione.

delle strutture operative. Ma ciò non esclude che si verifichi direttamente un evento di Livello C), coinvolgendo automaticamente le strutture di livello inferiore.

Questa classificazione si basa su un principio di sussidiarietà che crea un sistema a cascata: qualunque sia l'evoluzione dell'evento, le strutture operative di Livello A) sono sempre chiamate ad intervenire, in quanto le più prossime a dove si verifica il disagio. In questo senso, si può affermare che i principi alla base della normativa (concetti che trovano sempre maggiore applicazione) sono:

- **Sussidiarietà**, che implica che le responsabilità pubbliche siano attribuite all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- **Prossimità**, strettamente legata alla precedente, implica che i livelli decisionali devono essere collocati il più possibile vicino ai cittadini cioè al luogo ove le esigenze ed i problemi sono maggiormente percepiti;
- **Concorso**, che si concretizza nella compartecipazione di vari soggetti alla gestione dell'emergenza, con la messa a disposizione di tutte le risorse necessarie a fronteggiare un evento calamitoso.

Sempre a livello nazionale, è opportuno ricordare gli importanti cambiamenti introdotti da una serie di provvedimenti, tra cui, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui sono state trasferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni inerenti alla protezione civile, ad eccezione di quelle espressamente mantenute dallo Stato<sup>2</sup>.

Il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343 (poi convertito nella Legge 9 novembre 2001, n. 401) destituisce la neonata Agenzia di Protezione civile (creata dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300) e riporta tutte le competenze sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri: non muta l'assetto generale dello schema organizzativo poiché non abrogando le norme relative al decentramento di funzioni e di compiti agli enti locali, il fondamento giuridico della attribuzione di responsabilità e di ruoli agli enti locali è rimasto lo stesso

Naturalmente la legislazione regionale segue (e in alcuni casi anticipa) quella nazionale. La prima legge cui fare riferimento è la Legge Regionale 3 settembre 1986, n.41 che ha il merito di indicare quali siano i rischi principali a cui la Regione Piemonte deve fare fronte (art. 2) e soprattutto quale sia il significato dei termini previsione, prevenzione e soccorso (art. 3) precisando in particolare:

- **previsione**: attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle aree soggette a tali rischi;
- **prevenzione**: attività tesa ad evitare gli eventi calamitosi o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi;

---

<sup>2</sup> Questo Decreto è un "Bassanini" e prosegue appunto sulla strada del decentramento delle funzioni. Nel caso della protezione civile delega in modo esplicito alle Regioni le competenze operative in caso di eventi di Livello B) (ai sensi della L. 225/92).

- soccorso: consiste nella attuazione di interventi diretti ad assicurare ogni forma di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

Con la Legge Regionale la Regione Liguria ha delegato alle province le competenze operative in materia di protezione civile per quanto riguarda gli eventi di Livello B) (sempre secondo le definizioni predisposte dalla L. 225/92). Questa legge definisce pertanto in modo esplicito competenze, ruoli e funzioni degli enti locali.

Le disposizioni in materia di protezione civile, per la Regione Liguria, si devono alla Legge Regionale n. 9 del 2000 "Adeguamento della disciplina e attribuzione agli Enti Locali delle funzioni amministrative in materia di Protezione Civile ed antincendio" che definisce ulteriormente le funzioni degli enti locali e prevede una serie di attività e di strutture dedicate alla protezione civile.

Da ricordare la recente Legge 100/2012 che ha apportato importanti modifiche e riordino in materia di protezione civile.

Legge n° 119 del 15 ottobre 2013 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

### **AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE**

Il Piano di Emergenza Comunale deve essere concepito come uno strumento dinamico e, come tale, necessita di verifiche e aggiornamenti periodici.

L'aggiornamento è necessario per poter gestire con efficacia e immediatezza le situazioni di emergenza disponendo di dati completi e descrittivi della realtà esistente.

Per essere efficace il Piano di Emergenza deve essere obbligatoriamente aggiornato ogni qualvolta si verificano mutamenti nell'assetto territoriale, o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi costitutivi significativi (risorse disponibili, Enti coinvolti, ecc.).

Il presente Piano è stato realizzato da Società ECO.VE.MA. S.r.l. su incarico del Comune di Albenga nel 2013.